

DECRETO N. 1/Reg.

Modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/Reg del 05/08/2015 recante “Linee Guida per il concorso alla spesa dei Comuni per il sostegno ai costi a carico degli utenti relativi alle prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali e residenziali per l'anno 2015”

(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Ordinario 13 -04 -2016, n. 14)

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni al regol. reg. 4/2015)

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento regionale n. 4 del 05/08/2015 recante “Linee Guida per il concorso alla spesa dei Comuni per il sostegno ai costi a carico degli utenti relativi alle prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali e residenziali per l'anno 2015” è integralmente sostituito dal seguente:
 4. Le Aziende USL, per il tramite dei competenti uffici liquidatori e delle Unità di valutazione multidimensionale (UVM), ed i Comuni operano in ossequio al principio di leale collaborazione tra enti pubblici al fine di assicurare l'efficace applicazione del presente Regolamento, anche attraverso modalità coordinate di verifica e scambio di dati e informazioni. Con apposito atto di indirizzo del Commissario ad acta per il Risanamento del Servizio Sanitario Regionale sono definite in dettaglio tali forme e procedure di cooperazione.
2. All'art. 12 del regol. reg. 4/2015 sono inseriti i seguenti commi:
 8. Per le prestazioni in regime residenziale solo l'indennità di accompagnamento ex legge 11 febbraio 1980, n. 18 “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili” concorre alla determinazione della quota sociale di cui agli articoli 3, 6 e 10 del presente regolamento.
 9. Il Servizio competente del Dipartimento per la Salute ed il Welfare è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità del 100% della spesa presunta ai Comuni che non hanno ancora rendicontato per l'anno 2015.
 10. Il processo di riconversione delle strutture residenziali e semiresidenziali verrà completato entro e non oltre il 30 giugno 2016.
3. Gli articoli 7, 12 bis e 12 ter del regol. reg. 4/2015 sono abrogati.